



Alla c.a. Italbuid Srl

- e p.c. - Settore autorizzazioni rifiuti
- Arpat dipartimento Firenze
- Soluzione Ambiente Spa
(in qualità di consulente del proponente)

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alle modifiche previste all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Rignano sull'Arno (FI), Loc. Le Valli Salceto 30/D. Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta assunta ai prot. n. 297068 del 26/07/2022 con la quale la società in indirizzo ha richiesto il parere in oggetto, si precisa quanto segue:

- il proponente è autorizzato per attività di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 della Parte IV del D.lgs. 152/2006, con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2080 del 23/05/14 e Atto unico Suap n. 54 del 29/05/14, modificato dall'ulteriore Atto unico Suap n. 64 del 05/06/2014 e con Decreto della Regione Toscana n.17538 del 30/11/2017 che ha riunito in un unico atto l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni diffuse ex art. 269 del D.lgs. 152/2006, allineando le scadenze dei suddetti titoli al termine di validità dell'autorizzazione originaria ex art. 208 del D.lgs. 152/06, ossia al 23/05/2024;
- con Decreto della Regione Toscana n. 7706/2019 l'impresa è stata autorizzata all'impiego degli aggregati riciclati Certificati CE per la produzione di misto cementato, e ad alcune variazioni logistiche riguardanti le aree di stoccaggio e una nuova viabilità interna;
- l'impianto è stato oggetto di un procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con l'esclusione dalla procedura di VIA (Atto Dirigenziale n. 2186 del 13/06/2013 della Provincia di Firenze).

L'oggetto della odierna richiesta di parere ex art. 58 della L.R. 10/2010 riguarda in sintesi:

- la messa in esercizio di un nuovo impianto di misto cementato e di una vasca di raccolta delle acque di lavaggio del miscelatore ;
- la previsione del riutilizzo in impianto dei fanghi delle acque di lavaggio del miscelatore, una volta solidificati, reintroducendoli nella filiera di recupero dei rifiuti inerti per la realizzazione di aggregati riciclati.

Non sono previste modifiche alla potenzialità produttiva dell'impianto in termini di quantità complessivamente autorizzate.

Si da atto che il proponente, unitamente all'istanza di cui all'art .58 della L.R. 10/2010 , ha prodotto in atti:

- una dichiarazione di conformità dell'impianto MEV Srl- Multimixer 150 da mettere in esercizio, accompagnato da una scheda di dati tecnici della macchina;
- planimetrie dello stato attuale e di progetto oggetto delle modifiche previste;
- una valutazione aggiornata delle emissioni di polveri in atmosfera redatto secondo le Linee Guida Arpat, ricomprese nell'Allegato 2 del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA – luglio 2018);
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla documentazione d'impatto acustico a firma di tecnico



abilitato che attesta che presso i ricettori oggetto di studio (R1, R2, R3, R4) è stato verificato il rispetto dei valori limite di emissione, immissione assoluto e differenziale;

- una relazione tecnica a firma del consulente incaricato nell'ambito della quale sono stati presi in considerazione i contenuti relativi a: localizzazione del progetto, allestimenti a completamento dell'inserimento del nuovo macchinario, riutilizzo della parte solida sedimentata nella vasca (trattamento e verifiche su *end of waste*). Secondo il proponente le modifiche previste non incrementano i fattori di impatto dovuti alle attività svolte in impianto.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

vista altresì la L.R. 22/2015;

dato atto che

- le modifiche previste non determinano modifiche significative alle caratteristiche ed al funzionamento dell'installazione, non determinano variazioni di tecnologia, ampliamenti o spostamenti, e non ne determinano un potenziamento in termini di aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

- le suddette modifiche sono anche finalizzate al reimpiego, previa essiccazione e miscelazione, dei fanghi prodotti dalla sedimentazione tramite il loro recupero per la produzione di agglomerato riciclato, incrementando la quota di rifiuto recuperato.

Si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione da VIA, con prescrizioni.

Si raccomanda alla Società proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche impiantistiche previste;

- di aggiornare il Piano di monitoraggio e controllo, con riferimento alle emissioni in atmosfera ed al rumore, al fine di controllare che le stime presentate dal proponente corrispondano alle effettive emissioni dovute all'esercizio dell'impianto allo stato futuro;

- in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "*Criteria ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti*".



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di verifica adottato dalla Provincia di Firenze nel 2013.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.